



FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione n. 2/2024

Reclamo avverso la Decisione n. 5 del 29 febbraio 2024 del G.S.N. F.P.I.

In data 18 marzo 2024 la Corte Federale d'Appello con funzioni di Corte Sportiva d'Appello si è riunita in video conferenza tramite piattaforma Zoom per discutere e deliberare in merito al reclamo proposto dal Tecnico VARAMO Francesco avverso la decisione n. 5 del 29 febbraio 2024 emessa dal Giudice Sportivo Nazionale.

A valle della discussione orale delle Parti come da verbale, la Corte Sportiva d'Appello riunita in Camera di Consiglio, dopo ampia discussione, a scioglimento della riserva assunta in tale data, ha pronunciato la seguente decisione.

Con l'impugnato provvedimento il Giudice Sportivo Nazionale della F.P.I., in relazione ai fatti accaduti nel corso della Riunione Pugilistica svoltasi a Ladispoli (RM) in data 17 febbraio 2024 condannava <<... ***Il tecnico Francesco Varamo, della ASD Silicella Boxing Gym, alla sanzione della sospensione di mesi 2 (60 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 e 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI durante la riunione di pugilato svoltosi a Ladispoli (RM) in data 17 febbraio 2024, ed in particolare: "dopo la lettura del verdetto che vedeva perdente il proprio assistito, in disaccordo con la decisione, inveiva contro i giudici affermando ^^ non capite un cazzo !! andate tutti affanculo!! ^^ Fatti accertati in Ladispoli (RM) a far data dal 17 febbraio 2024.***

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva...>> (cfr. provvedimento impugnato).

Avverso detta decisione, il sig. VARAMO Francesco assistito e difeso dall'Avv. Simona Salvatori del Foro di Velletri, proponeva reclamo deducendo – in estrema sintesi – la mancata applicazione nella quantificazione della sanzione dell'art. 65 del Reg. di Giustizia n. 5; in sostanza, il reclamante riteneva che la sanzione applicata della sospensione per giorni 60 (sessanta) da ogni attività agonistica e federale fosse eccessivamente punitiva anche in considerazione del pentimento concreto mostrato dallo stesso attraverso una formale lettera di scuse inviata ai soggetti coinvolti ed allegata al reclamo presentato.

Inoltre, l'eccessiva punibilità della sanzione deriverebbe anche dall'impossibilità per il





Tecnico sanzionato, padre dell'Atleta VARAMO Mirko, di assisterlo in occasione dei prossimi Campionati Italiani Junior in programma per il mese di aprile 2024.

Il reclamante, quindi, riconoscendosi responsabile per i fatti ascritti ma pentito per il proprio comportamento, concludeva con la richiesta di riduzione della sanzione di giorni 15 e, così complessivamente, giorni 45.

Con decreto n. 533 dell'11 marzo 2023 il Presidente della CAF fissava l'udienza del 18 marzo 2024 ore 16,30 in videoconferenza nominando relatore del procedimento l'Avv. Antonio Di Salvo.

All'udienza dibattimentale era presente il difensore del reclamante, Avv. Simona Salvatori. Per la Procura era presente il Procuratore Federale Dott. Salvatore Alemanno. L'Avv. Salvatori si riportava al reclamo insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Su espressa domanda del Collegio, precisava che la lettera di scuse era stata inviata via pec agli Organi di Giustizia per una propria scelta difensiva successiva alla decisione del GSN. Sottolineava, comunque, che il proprio Assistito, nell'immediatezza del fatto, aveva già rivolto ai giudici le proprie scuse.

La Procura si riportava alla decisione impugnata sottolineando, da un lato, la recidiva specifica posta in essere dall'incolpato (Decisione del GSN n. 32/2023) e, dall'altro, la impossibilità per il Giudice di parametrare la propria decisione alle future manifestazioni sportive del Tesserato.

La Corte Sportiva di Appello, riunitasi in Camera di Consiglio, all'esito così provvede.

Il reclamo è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Invero a norma dell'art. 65 del Reg. di Giustizia costituisce circostanza attenuante che giustifica una riduzione della sanzione <<... *l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altri azione* ...>>. Ebbene il pentimento mostrato dal reclamante appare sincero e meritevole di apprezzamento. Invero, il Tecnico ha riconosciuto la propria reazione al verdetto negativo per il proprio atleta e figlio dei giudici, inadeguata ed <<... *eccessiva* ...>> pentendosi e scusandosi immediatamente. Inoltre l'incolpato, al fine di dare concretezza al proprio pentimento, ha inviato una lettera formale di scuse all'indirizzo PEC degli Organi di Giustizia FPI che è stata acquisita agli atti del procedimento.

A ciò si aggiunga che il reclamante nell'impugnare la decisione del GSN, non ha chiesto la riforma e/o l'annullamento della stessa ma la sola riduzione della sanzione della sospensione di giorni 15 (da gg. 60 a gg. 45).

Ebbene, per le ragioni esposte si deve ritenere che il pentimento mostrato dal reclamante sia sincero e non meramente strumentale e, pertanto, meritevole di apprezzamento.



Alla luce di quanto sopra, questa Corte Sportiva di Appello ritiene che il comportamento assunto dal sig. VARAMO Francesco possa integrare la circostanza attenuante sopra richiamata tale di giustificare una diminuzione della sanzione.
Tale assunto è in linea con il costante orientamento di questo Giudice che ha sempre valorizzato tutti i casi di sincero pentimento mostrati dai soggetti incolpati.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, all'esito della Camera di Consiglio ed a scioglimento della riserva assunta, all'unanimità così provvede:
accoglie integralmente il reclamo proposto dal Sig. VARAMO Francesco, riduce la sanzione irrogata della sospensione da ogni attività agonistica e federale a giorni 45 (quarantacinque) e dispone restituirsi la tassa d'appello.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Si comunichi.
Roma, 18-20 marzo 2024

Avv. Francesco Fradeani – Presidente

Avv. Paolo De Matteis – Consigliere



Paolo De
Matteis
20.03.2024
10:07:01
GMT+00:00

Avv. Antonio Di Salvo – Consigliere relatore

Firmato digitalmente da: DI SALVO ANTONIO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 20/03/2024 10:46:58